

DEFINIZIONI

Assicurato	Il beneficiario delle garanzie accordate dal presente contratto
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Assicuratore/Società	Il Membro o i Membri Lloyd's che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal contratto di Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione
Broker	La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'articolo 109 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.209
Certificato di Assicurazione	Il documento allegato all'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio e gli eventuali altri dettagli dell'Assicurazione
Contraente	Le persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto di assicurazione
Custodia	Contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso
Deprezzamento	Riduzione di valore di un oggetto assicurato direttamente causata da un danno materiale coperto da garanzia
Enti assicurati	Gli strumenti musicali e le relative custodie che sono oggetto dell'Assicurazione
Franchigia	La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Indennizzo	Pagamento che l'Assicuratore effettua in seguito a un sinistro, in esecuzione del contratto. Ai sensi delle garanzie, l'indennità può essere versata all'Assicurato o a un soggetto terzo
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma che il Contraente dovrà pagare a fronte delle garanzie accordate dal contratto
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Stima Accettata	Si tratta del valore attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti (art. 1908 C.C., 2° comma) nell'ambito del presente contratto senza, peraltro, che esso possa essere considerato quale valore rappresentativo del Valore di Mercato né che la sua accettazione da parte dell'Assicuratore possa servire come base per qualsiasi altro contratto di qualsiasi natura
Valore di Commerciale	Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato degli strumenti di liuteria
Valore Dichiarato	Si tratta del Valore Dichiarato dal contraente o dall'Assicurato; in caso di sinistro si dovrà provare il valore reale dell'oggetto

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione

Nei limiti e alle condizioni che seguono gli Assicuratori si obbligano a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali – non espressamente esclusi - che provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento degli strumenti musicali e dei relativi accessori e custodie descritti in polizza. Ciò sia presso la dimora del Contraente che al di fuori di essa. L'assicurazione è prestata ininterrottamente, durante l'utilizzo dello strumento, durante i trasporti e durante i periodi di inutilizzo. L'assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, noleggio, per manutenzione o per trasporto, fermo il diritto da parte degli Assicuratori di rivalersi verso dette terze persone.

Art 18- Franchigia assoluta

In caso di sinistro, gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato la somma assicurata a termini di polizza, sotto detrazione dell'importo della franchigia indicata a pagina 2 del presente certificato, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Nel caso vi sia la coesistenza di più strumenti indennizzabili a termini di polizza, sarà applicata la franchigia più alta fra gli strumenti in questione da applicarsi sull'indennizzo globale.

Art.19 - Esclusioni

Gli Assicuratori non risarciscono i danni, o l'aggravamento dei danni, conseguenti o causati da:

1. Contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da "Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion (CL 370 10/11/2003) - allegato 1
2. Attacchi cibernetici come da "Cyber Attack Exclusion Clause (CL 380)"- allegato 1

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, dei suoi familiari o coabitanti. Il caso di dolo del personale domestico o delle persone cui il Contraente e/o Assicurato ha affidato lo strumento è coperto a condizione che egli agisca penalmente contro di essi. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
- b) che possano direttamente od indirettamente essere ricondotti a vizi o difetti dello strumento preesistenti alla stipula del contratto e di cui il Contraente o l'Assicurato era a conoscenza;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti o da usura o progressivo deterioramento dello strumento assicurato, anche se conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- d) dovuti a rotture di corde, anze, plettri, pelli, rottura o guasti di valvole o transistori;
- e) aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
- f) da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico, su autoveicoli o riposti in locali disabitati da oltre 45 giorni;
- g) da ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere e da chiunque cagionati;
- h) causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione – salvo quelli derivanti da incendio, combustione, bruciatura, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico – umidità dell'aria;
- i) determinati da dolo o colpa grave del trasportatore;
- j) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- k) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni;
- l) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- m) i danni causati da attentati, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente esclusione per atto di terrorismo si intende: qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto o in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici religiosi ideologici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Per atto di sabotaggio organizzato si intende: un atto di chi, per motivi

politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli beni Assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. Sono altresì escluse dall'Assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causate, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

n) roture o guasti ad apparati e/o meccanismi elettrici od elettronici, circuiti compresi, dovuti al proprio e normale utilizzo ovvero cagionati da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altro evento per il quale è prestata l'assicurazione.

o) direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:

- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità(indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato,
- confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o un'autorità pubblica;
- scioperi, sommosse o tumulti popolari.

Art. 20 - Conservazione degli strumenti. Particolari difese

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare gli strumenti secondo i criteri del buon padre di famiglia. In particolare nei periodi di non uso e durante il trasporto gli strumenti devono essere riposti nelle apposite custodie esistenti per il tipo di strumento. Se per tutti o parte degli strumenti sono previste in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni per la conservazione od il trasporto, gli Assicuratori sono obbligati solo se tali previsioni sono rispettate

Art. 22 - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale al bene assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento subito dallo strumento fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore del bene.

La presente garanzia viene applicata esclusivamente a strumenti acustici ad arco e pizzico escludendo i casi in cui il restauro, la riparazione, il ripristino o il rimpiazzo della parte danneggiata vengano effettuati dal liutaio che ha costruito lo strumento/arco stesso.

Art. 26 - Sistemi di sicurezza

a) Per capitale assicurato inferiore o uguale a Euro 50.000,00:

la garanzia furto è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali contenenti gli strumenti assicurati (serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile) abbiano caratteristiche tali che la rottura, effrazione, scasso, rimozione o deformazione, possa avvenire solo ricorrendo a grimaldelli, arnesi da scasso o simili mezzi artificiosi. Nel caso le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) non verrà liquidato; nel caso di presenza di persone nei locali verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%. La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione;

b) Per capitale assicurato superiore a Euro 50.000,00, e inferiore a Euro 100.000,00:

la garanzia furto è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature a più mandate, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;

c) Per capitale assicurato superiore a Euro 100.000,00:

oltre a quanto previsto alla lettera b), è condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia la presenza di un idoneo sistema di allarme antintrusione, che deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato agli Assicuratori entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. Il sistema d'allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le

assenze temporanee. E' tuttavia ammesso il non inserimento del sistema d'allarme per brevi assenze temporanee che si verificano tra le ore 7 e le ore 21 a condizione che ogni assenza si protragga per un massimo di 2 ore. Il sistema d'allarme, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità, deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e l'affidabilità.

Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare ai sensi dell'art. 1913 C.C., non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro cinque giorni, notifica scritta del sinistro agli Assicuratori a mezzo raccomandata, telegramma o telex;
- b) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla legge, avvisare la polizia locale entro le 12 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità giudiziaria;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, distrutti o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta degli Assicuratori, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta degli Assicuratori, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Stima Accettata

Se tutti gli strumenti musicali, o parte di essi, sono stati stimati da perito esperto nella tipologia specifica di detti strumenti, il valore riportato nella perizia s'intende il valore dello strumento al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le Parti così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile. In particolare per valori superiori a quelli indicati nello specchio riportato a pagina 2 del presente certificato, la stima dovrà essere obbligatoriamente effettuata da perito fiduciario della Compagnia, o comunque da perito riconosciuto dalla stessa. Tutto ciò in sostituzione di quanto previsto dal disposto dall' Art. 29) delle Condizioni Generali di Polizza. La presente estensione di garanzia si intende richiamata e valida nel solo caso in cui venga specificatamente indicata nel relativo Certificato di Assicurazione.

B) Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 19 lettera l) delle Norme Generali di Polizza, gli Assicuratori rispondono dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;

b) le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

C) Inondazioni e alluvioni

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 19 lettera k) delle Norme Generali di Polizza, gli Assicuratori rispondono dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

a) ad enti mobili all'aperto;

b) agli enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti. Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

D) Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 19 lettera m) delle Norme Generali di Polizza, gli Assicuratori si obbligano a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R). Gli Assicuratori ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di annullamento da parte degli Assicuratori, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, gli Assicuratori mettono a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell'efficacia del

recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato. Per questa estensione di garanzia, in nessun caso gli Assicuratori indennizzano, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della presente copertura assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza.

E) Impiego mobile

Gli enti assicurati, oggetto della presente copertura assicurativa, sono assicurati anche durante il loro utilizzo (impiego mobile) entro i limiti territoriali qui di seguito indicati:

- Mondo Intero salvo in Paesi ove vi sia uno stato di guerra sia esso dichiarato o meno.

La garanzia deve intendersi operante senza soluzione di continuità e vale anche durante il trasporto aereo e/o terrestre, compreso lo spostamento a mano. Restano, in ogni caso, esclusi i danni avvenuti durante e/o in conseguenza di trasporti via nave, salvo che per i viaggi marittimi effettuati a mezzo navi traghetto RO/RO. E' condizione vincolante alla validità della presente garanzia che, in caso di trasporto, gli enti assicurati:

- a) siano rinchiusi in contenitori adeguati alla loro natura o imballati a regola d'arte da personale specializzato;
- b) siano caricati sui veicoli in maniera tale che, in assenza di incidenti, siano protetti dai normali urti e/o scuotimenti che si producano durante il viaggio;
- c) durante le giacenze in corso di transito siano ricoverati in locali chiusi protetti da sistemi di protezione ed allarme equivalenti a quelli di cui all'Art.26 "Misura di Sicurezza". Eventuali soste devono essere effettuate in aree di parcheggio attrezzate, tele-sorvegliate ed ove sia presente un servizio di guardiania, curando che gli enti assicurati e le relative custodie non siano visibili dall'esterno.
- d) non superino complessivamente € 10.000,00 (diecimila/00) di valore se il trasporto avviene tramite spedizione postale;
- e) durante i viaggi aerei siano riposti in cabine o stive pressurizzate e riscaldate, a meno che viaggino al seguito dell'Assicurato come "bagaglio a mano". Per questa tipologia di trasporto e per i trasporti ferroviari è fatto altresì obbligo che per gli enti assicurati siano redatte dichiarazioni di valore.

Qualora gli enti assicurati siano invece movimentati o trasportati a mano la garanzia prestata con la presente Polizza opera unicamente contro:

- a) il furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
 - b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto, al momento del sinistro, aveva addosso o teneva in mano l'ente assicurato;
 - c) il furto portato a compimento strappando l'ente assicurato di mano o da addosso alla persona incaricata del trasporto;
 - d) la rapina, intendendosi per tale la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona;
- commessi mentre gli enti assicurati sono detenuti dal Contraente, dall'Assicurato o dalla persona da Loro incaricata della movimentazione o del trasporto a mano nell'ambito dei limiti territoriali indicati in precedenza.

E' altresì inteso e concordato tra le Parti che l'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente, l'Assicurato o per la persona da Loro incaricata del trasporto/movimentazione a mano che non abbia minorazioni fisiche che la/lo renda inadatta/o al servizio e/o che non sia di età inferiore ai 18 (diciotto) anni né superiore ai 65 (sessantacinque) anni e che l'ente non sia altrimenti assicurato contro i rischi di furto e/o rapina durante il trasporto.

Durante l'impiego mobile, quando non utilizzati, gli enti assicurati devono essere ricoverati in locali chiusi protetti da sistemi di protezione ed allarme equivalenti a quelli previsti dall'Art.26 lettera a) delle condizioni generali di Polizza; in occasione dei soggiorni in albergo la garanzia è operante a condizione che l'ente assicurato venga custodito nella stanza quando nella stessa sia presente il Contraente, l'Assicurato o una persona di Loro fiducia oppure venga custodito in cassaforte oppure venga affidato all'Albergatore e custodito in un locale protetto ed accessibile unicamente da personale autorizzato.

F) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 19 lettera a) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, gli Assicuratori rispondono dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.